

COMUNE DI URBINO

Approvato con deliberazione C.C.n. 127 bis del 25.07.1983, in
edificato con deliberazione C.C.35 del 04.03.1994
E con deliberazione C.C.n,49 del 12.07.2011

REGOLAMENTO

PER

IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento – Principi Generali

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani prevista:

- a) dall'art. 8, 2° comma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15.12.1982;
- b) dall'art. 270, 3° comma, del Testo Unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito con l'art. 21 del D.P.R. n.915/1982, meglio richiamato al precedente punto a).

Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 2

Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana e da cicli naturali abbandonati o destinati all'abbandono.

Costituiscono rifiuti solidi urbani interni:

- 1) I rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) I rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti di cui hai precedentinn. 1 e 2 derivanti da locali che, adibiti ad attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e

non siano destinati alla formazione, di regola, di rifiuti speciali, tossici o nocivi;

- 4) I residui derivanti dalle lavorazioni di cui al precedente n. 3 dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 5) I rifiuti prodotti negli ospedali, case di cura ed affini, provenienti da locali non destinati, di regola, alla assistenza sanitaria e quelli dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani solidi interni.

Sono rifiuti speciali:

- 1) I residui derivanti da lavorazioni industriali: quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non sono dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini virgola non assimilabili a quelli urbani;
- 3) I materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.

Sono rifiuti tossici o nocivi i rifiuti che contengono le sostanze elencate al D.P.R. n.915/1982 inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

ART.2 BIS

-Sono dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani i residui la cui produzione annua non superi i 10 kg al metro quadrato, ovvero gli 0,1 metro-cubo/metro quadrato, riferita alla superficie specificatamente destinata a tali attività, ma che rientrino nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nei paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 della delibera 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 4 del D.P.R. 915/82, nonché i rifiuti costituiti da potature di alberi, falciature ecc. derivanti da attività agricole e/o giardinaggio, anche se svolte in superfici costituenti accessorio o pertinenza di superfici soggetta a tassa, qualora la superficie coltivata non superi di oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento o di trasporto. Tali rifiuti sono considerati assimilabili ai rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento virgola in particolare per ciò che riguarda l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta e la connessa applicazione della tassa di cui gli artt. Dal 268 al 298 del T.U. della finanza locale come modificati nel Titolo IV sez. II del D.P.R. 915/92, salvo ulteriori modificazioni ed integrazioni.

-le norme del presente articolo abrogano tutte le norme contrarie che possono essere all'interno del regolamento stesso.

Art. 3
Sostanze non considerate rifiuti

Ai fini del presente regolamento non sono considerati rifiuti:

- a) i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n.185e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) I rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di ricorso minerale e dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne di seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nelle attività agricole;
- d) Gli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
- e) Le emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed hai regolamenti di esecuzione;
- f) gli esplosivi.

TITOLO II
GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 4
Assunzione comunale del servizio

Il Comune di Urbino assume, con diritto di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III, capo XVIII sezione del T.U. la finanza locale, come modificato dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Il Servizio sarà gestito direttamente dal Comune; con deliberazione del Consiglio comunale Il servizio potrà essere ceduto in gestione o in appalto a privati.

Per l'espletamento è dovuta una tariffa che viene fissata annualmente,Salvo riconferma della tariffa in vigore, ove non si provveda all'adozione di nuove tariffe.

Art. 5
Determinazione Dei parametri di raccolta dei rifiuti urbani

Costituendo raccolta rifiuti attività di pubblico interesse, questo comune è impegnato ad assicurarla in tutti i centri abitati come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie.

Le zone di cui sopra risultano meglio delimitate nella planimetria giacente presso l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio dei Tributi.

Al Di fuori del perimetro della zona in cui il servizio di smaltimento

rifiuti solidi urbani è assunto con carattere di privativa dall'Amministrazione comunale, Il trasporto dei rifiuti solidi può essere accordato ai singoli privati, sotto l'adempimento delle particolari condizioni previste dal presente regolamento per la tutela igienico sanitaria dell'abitato e per la difesa ecologica del territorio.

Art. 6

Modalità Della raccolta dei rifiuti urbani

La raccolta dei rifiuti urbani sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio. Per Una razionale organizzazione del servizio, anche al fine di del contenimento dei costi, la raccolta:

- a) potrà essere programmata per zona virgola in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento virgola di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricato o da altri insediamenti civili in genere.

Il Sindaco, Con proprie ordinanze, fisserà i programmi di raccolta di cui al 2° comma, nonché i relativi orari.

Art. 7

Divieto di accesso nella proprietà privata

E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito di rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dall'interessato con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso virgola non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 8

Determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti

Costituendo per il combinato disposto degli articoli 1, primo comma e 2, 3° comma, n.3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, La raccolta dei “rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, Comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi” attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurare lo spazzamento in tutto il suo territorio. i perimetri entro i quali è istituito il servizio, così come la disciplina delle variazioni, sono quelli di cui al precedente art. 5.

Art. 9

Conferimento raccolta rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani prodotti nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, negli spacci di vendita, negli uffici ed altri locali debbono essere depositati e custoditi negli appositi sacchetti unifamiliari a perdere ed immessi, con ogni cura delle esigenze igieniche, negli appositi contenitori collettivi situati in prescelti luoghi a livello stradale di facile accesso per i mezzi di raccolta, evitando dispersioni di materiale, pericoli per la salute pubblica e pregiudizi al decoro ambientale.

“2. Gli utenti devono avvalersi delle strutture (contenitori, cassonetti etc.) previste per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero- riciclaggio dei rifiuti. L'utente Deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento secondo le modalità in cui si articola la raccolta differenziata dei rifiuti”.

Art. 10

Discarica dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti raccolti dal servizio saranno scaricati nel punto di stoccaggio prestabilito dalla direzione del servizio.

Art. 11

Discariche per zone non servite

Per Le zone del territorio comunale in cui non viene istituito il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, verranno predisposte delle discariche provvisorie chiaramente indicate in cui dovranno essere depositati i rifiuti solidi urbani della zona.

Art. 12
Divieto Di abbandono dei rifiuti

È vietato abbandonare, scaricare rifiuti in aree pubbliche e private. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché si pongano o sorgano motivi sanitari e igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere lo sgombrò di dette aree dai rifiuti scaricati con spesa a carico dei soggetti inadempienti. E' altresì vietato Ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, lo scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Art. 13
Autorizzazione alla discarica

La Discarica non autorizzata è vietata. I Produttori dei rifiuti speciali e gli Enti e le imprese autorizzate dalla regione allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, nei casi in cui intendono impiantare o gestire discariche, devono ottenere apposita autorizzazione regionale.

L' Autorizzazione deve, tra l'altro indicare:

- l'esatta ubicazione e delimitazione della discarica;
- i tipi di rifiuti per cui la discarica è ammessa;
- i rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti tossico nocivi;
- i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere discaricati;
- le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica virgola in particolare per quanto riguarda la tutela delle acque di falda interessate;
- la durata massimo dell'esercizio della discarica;
- le modalità di ricopertura della discarica esaurita;
- le possibilità di destinazione del terreno dopo l'esaurimento;
- la ricopertura della discarica;
- l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo dell'area da essa interessata.

TITOLO III
ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 14
Smaltimento rifiuti speciali

Le Aziende che producono rifiuti speciali (derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali, di servizi, rifiuti di ospedali e case di cura, demolizioni, scavi, macchine e apparecchiature deteriorate ed obsoleti, veicoli a motore rimorchi e simili fuori uso, residui di attività dei trattamenti di rifiuti e di

depurazione delle lavorazioni) devono provvedere esse stesse allo smaltimento di tali rifiuti, chiedendo apposita autorizzazione alla Regione.

Art. 15

Costo di Smaltimento dei rifiuti speciali

Il costo relativo all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali è a carico dei produttori medesimi.

Ove Il servizio pubblico comunale sia disposto ad assumersene l'ammasso a discarica le imprese produttrici di rifiuti speciali possono affidare tale fase dello smaltimento dei rifiuti al servizio pubblico mediante apposita convenzione che stabilirà modalità e prezzo del servizio, che comunque non potrà mai essere inferiore al 50% di quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

Art. 16

Smaltimento dei rifiuti speciali – Convenzione

Per Ottenere lo smaltimento, nella sola fase di ammasso a discarica, dei rifiuti speciali, da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda incompetente bollo, nella quale dovranno essere indicati:

- a) la generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.

L' ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

Ove Non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Municipale.

Art. 17

Rifiuti Provenienti da ospedali, case di cura e simili

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, chi siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente regolamento relativo ai rifiuti urbani.

I Rifiuti di medicazione, le parti anatomiche virgola e rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque gravi pericoli per la salute pubblica dovranno essere smaltiti secondo sistemi o con impianti che garantiscono la migliore tutela possibile delle esigenze sanitarie nel rispetto delle prescrizioni che saranno eventualmente emanate dal comitato interministeriale.

Art. 18

Veicoli a motore rimorchie simili

I veicoli a motore, i rimorchi e simili virgola che per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi dell'artt. 927 – 929 del codice civile, non quelli acquistati per occupazione degli stessi organi in base all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, il recupero di parti e la rottamazione avverrà con le procedure e modalità che saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro.

La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuata dalla Regione, tiene stabilisce anche la superficie massima, sentiti i comuni interessati nel quadro il piano prestabilito dalla Regione stessa.

Nel Caso il centro di raccolta sia gestito direttamente dal Comune, il Comune non appena la Regione effettuerà la scelta delle aree da adibire a centri di raccolta stabilirà con deliberazione consiliare i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione.

Ove i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi da Comuni o dai consorzi è necessario ottenere apposita licenza comunale che stabilirà i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 100 giorni dalla data del conferimento al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una

sollecita riutilizzazione.

Il Comune, il consorzio all'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.

Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal Pubblico Registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.

Resta Salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dal regolamento.

TITOLO IV ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICO NOCIVI

Art. 19 Smaltimento dei rifiuti tossico- nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi debbono provvedere le imprese stesse che producono tali rifiuti, sia direttamente o indirettamente, affidando lo smaltimento ad imprese autorizzate, ovvero conferendo lo smaltimento al servizio comunale, se il servizio pubblico è disposto ad assumere l'onere, dietro stipulazione di apposita convenzione che fisserà modalità e costo del servizio.

Art. 20 Autorizzazione

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico nocivi deve essere autorizzata dalla Regione.

Sono Previste le seguenti autorizzazioni:

- a) raccolta e trasporto;
- b) stoccaggio provvisorio;
- c) trattamento;
- d) stoccaggio definitivo.

Nella domanda dovrà essere precisato da chi è svolta l'attività di smaltimento, dal produttore stesso o da terzi, nonché da tutte le caratteristiche fisiche e chimiche dei rifiuti, delle modalità della fase di carico e scarico e dei mezzi usati per il trasporto.

La Regione fornisce i modelli predisposti per la domanda.

Art. 21

Durata Delle autorizzazioni e poteri delle Regioni

Le Autorizzazioni di cui sopra hanno una durata massima di 5 anni e sono rinnovabili.

La Regione, ho rilievi inosservanze anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la gravità delle infrazioni:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente.

Art. 22

Documenti per il trasporto

durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi dell'autorizzazione; natura, composizione, caratteristiche chimico – fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;
- nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;
- nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione.

Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore di rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario di rifiuti e l'altra copia, controfirmata è datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.

Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I Contenitori di rifiuti, Colli o mezzi di trasporto dei rifiuti a carico intero dovranno essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADR o, Quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite.

Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sarà redatto anche nella lingua del paese di destinazione e dipendenza.

Art. 23
Registri di carico e scarico

Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo di rifiuti tossici- nocivi, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:

- per gli impianti di produzione: quantità prodotti, natura, composizione, caratteristiche chimico- fisico e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;
- per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;
- per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità trattate;
- per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità stoccate;
- per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto.

Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato.

In caso di cessazione di attività i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

TITOLO V
RECUPERO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

Art. 24
Norme per il riciclaggio

Con Regolamento a parte, si provvederà alle particolari prescrizioni da adottare per il recupero del materiale da destinare al riciclaggio e alla produzione di energia secondo le norme che verranno segnalate dai superiori dicasteri ministeriali e regionali a secondo particolari studi sulle caratteristiche principali dei rifiuti da smaltire nell'ambito del territorio comunale.

TITOLO VI UTILIZZO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 25

Alimentazione di animali con rifiuti – divieti

Salvo quanto disposto al successivo art. 26 è vietato cedere per l'alimentazione degli animali, non che detenere ed utilizzare per lo stesso scopo, i residui della macellazione, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui solidi, semisolidi e liquidi di cucina e di mense, nonché qualsiasi altro rifiuto alimentare e non, ivi compresi i rifiuti di animali virgola in quanto rappresentano un possibile veicolo di propagazione di malattie infettive e diffusive.

Art. 26

Alimentazione di animali con rifiuti – trattamento

In deroga al divieto stabilito dall'art. 25, è consentita l'utilizzazione a scopo alimentare non umano, dei residui o rifiuti alimentari sopraindicati, ivi compresi quelli provenienti dalla cernita dei rifiuti solidi urbani, purché vengano sottoposti a bollitura per non meno di un'ora o ad altro idoneo trattamento risanatore da eseguirsi comunque, sia l'uno che l'altro virgola in un impianto centralizzato. Tale deroga non riguarda i rifiuti non alimentari, ivi compresi quelli di animali, dei quali resta vietata l'utilizzazione a scopo alimentare a norma del precedente articolo.

La Deroga, di cui al primo comma, si estende ai rifiuti alimentari che si formano negli istituti di cura pubblici e privati a condizione che il trattamento risanatore di cui al primo comma venga eseguito nei locali e con attrezzatura dell'istituto sotto il controllo del direttore sanitario.

Art. 27

Bonifica di rifiuti alimentari

L' impianto Centralizzato e il complesso di installazioni e di attrezzature rispondenti allo scopo è dotato di non ai requisiti igienico- sanitari, dislocato al di fuori ed a conveniente distanza dagli allevamenti, avente la finalità di centralizzare il trattamento di bonifica sanitaria dei residui o rifiuti alimentari di cui al precedente art. 26 comma primo, provenienti da uno o più fonti di produzione situate nell'ambito di una determinata zona o area e destinati ad uno o più allevamenti situati nell'ambito di una stessa zona o area.

Art. 28

Impianto bonifica rifiuti alimentari – nulla osta

Chiunque Intende attivare l'impianto centralizzato deve munirsi del nulla osta come previsto per gli impianti di cui all'art. 25 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Le Competenti autorità sanitarie dell'U.S.L. concederanno il nullaosta quando virgola in seguito a sopralluogo, sarà accertata l'idoneità dell'impianto e della sua ubicazione, i requisiti delle autocisterne di cui al successivo art. 29 non che la funzionalità delle installazioni e delle attrezzature.

Le autorità sanitarie di cui al precedente comma nel rilasciare il nullaosta devono sentire le altre amministrazioni ed uffici pubblici competenti ove richiesto dalle norme vigenti.

Art. 29

Ubicazione impianto bonifica rifiuti

L' impianto centralizzato non deve costituire pericolo di diffusione di malattie infettive degli animali e, pertanto, su tale area è vietato l'allevamento di animali di qualunque specie. La Disposizione dei locali nonché la sistemazione delle attrezzature debbono essere progettate in modo da ottenersi due reparti nettamente separati e funzionalmente autonomi: uno per la ricezione ed il trattamento dei residui da bonificare e l'altro per la eventuale conservazione e l'inoltro dei residui bonificati, dal quale ultimo si potrà prescindere qualora il trattamento venga eseguito, sempre nell'impianto, direttamente in autocisterne idonee appositamente attrezzate ed adibite esclusivamente a tale scopo.

Il personale addetto all'impianto non deve costituire veicolo passivo di propagazione delle malattie infettive degli animali e delle zoonosi; deve usare, pertanto, ogni adeguata protezione igienica personale ed essere munito di apposite tute e scarpe da utilizzare soltanto nei locali di lavoro cui è adibito.

L' attività dell'impianto centralizzato è soggetta a vigilanza veterinaria e sottostà ai controlli dell'U.S.L., per quanto di competenza.

Art. 30

Discarichi e depositi rifiuti

È vietato tenere a qualsiasi titolo animali di qualunque specie nei depositi o discariche di rifiuti solidi urbani e nelle loro immediate adiacenze.

Le competenti autorità sanitarie in relazione alle condizioni ambientali ed ai fini della profilassi delle malattie infettive e

diffusione degli animali, stabiliscono la distanza dei depositi o discarichi entro cui è vietato tenere animali in allevamento. Detti depositi e discarichi debbono essere convenientemente recintati per evitare l'accesso di animali. Debbono, altresì, essere sottoposti ad efficace azione di disinfestazione e di lotta contro i topi e mosche nonché ad azione di denaturazione su tutti i rifiuti al fine di rendere inappetibile i residui alimentari.

Art. 31 Trasporto dei rifiuti alimentari

Il fatto dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali deve farsi a mezzo di veicoli aventi pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ovvero a mezzo di idonee autocisterne.

Per la loro raccolta debbono utilizzarsi contenitori a perfetta tenuta facilmente lavabili e disinfettabili.

È vietato il trasporto di animali a mezzo di veicoli precedentemente usati per il trasporto di residui alimentari non bonificati che non siano stati convenientemente puliti, lavati e disinfettati.

È vietato il trasporto di promiscuità con lo stesso veicolo di residui o rifiuti alimentari bonificati e non bonificati anche se contenuti in recipienti diversi.

Ogni trasporto di residui o rifiuti verso l'impianto centralizzato deve essere scortato da un buono di consegna in cui il fornitore deve indicare la quantità e la destinazione del materiale da bonificare.

Analogo buono di consegna deve scortare qualsiasi trasporto di residui o rifiuti bonificati: nel predetto buono il titolare dell'impianto centralizzato o il direttore sanitario dell'istituto di cura deve attestare l'avvenuta notifica ed a notare la quantità e la destinazione del materiale bonificato.

Ogni buono di consegna sarà redatto in duplice esemplare virgola di cui uno dovrà essere trattenuto dal fornitore del materiale sia da bonificare e che bonificato e l'altro sarà consegnato dal trasportatore al destinatario che dovrà conservarlo per almeno tre mesi.

Art. 32 Residui alimentari delle famiglie agricole

I residui alimentari di cucina e di mensa che si formano nell'ambito delle famiglie agricole, possono essere somministrati, purché sottoposti a cottura, direttamente agli animali dei propri allevamenti del tipo cosiddetto familiare.

Salvo quanto previsto al precedente comma, i residui o rifiuti alimentari che non possono essere bonificati per l'alimentazione degli animali in un impianto centralizzato o negli istituti di cura debbono subire il destino dei rifiuti urbani (esterni ed interni) previsto dalla normativa vigente.

Art. 33
Servizio di raccolta rifiuti alimentari

Le amministrazioni comunali, d'intesa con le organizzazioni di categoria interessate e i privati, debbono regolamentare, nel pieno rispetto delle norme igienico – sanitarie, ad integrazione dei servizi di nettezza urbana, il servizio di raccolta, trasporto ed utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari, che si formano nei fabbricati dei centri e nuclei urbani, destinati all'alimentazione degli animali. Nel caso che le amministrazioni comunali non provvedono a direttamente al servizio di cui al precedente comma, le stesse lasciano all'iniziativa privata la raccolta, il trasporto e la utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali con le modalità igieniche stabilite dai servizi sanitari dell'U.S.L. competenti in materia.

Art. 34
Rifiuti alimentari in stazioni ferroviarie e autostazioni

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai residui o rifiuti alimentari che si formano nell'ambito delle stazioni ferroviarie e delle autostazioni. I Residui alimentari che si formano nelle vetture, nei carri ferroviari e negli autoveicoli provenienti dall'estero, qualora non possano essere avviati ad un unico impianto di bonifica istituito ed attivato nell'ambito della stazione ferroviaria e dell'autostazione, debbono essere distrutti nello stesso ambito.

Art. 35
Residui crudi della lavorazione carni per alimentazione animali

Le carni e i visceri non destinati all'alimentazione umana, i sottoprodotti della macellazione e i residui della lavorazione delle carni, purché riconosciuti sani dal Servizio Veterinario dell'U.S.L. possono essere somministrati crudi qualora lo richiedano particolari esigenze alimentari per l'allevamento di determinate specie animali. Il trasferimento delle carni e prodotti di cui al precedente comma deve farsi con la scorta di uno speciale certificato veterinario nel quale deve essere attestato oltre alla sanità del prodotto la destinazione ad esclusivo uso alimentare animale. Le carni e i prodotti di cui sopra debbono essere contraddistinti con uno speciale contrassegno e opportunamente denaturati qualora ciò sia compatibile con le esigenze dell'alimentazione animale.

TITOLO VII

NORME IGIENICO – SANITARIE

Art. 36

Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

Tutto il personale ha detto al servizio, sia di spazzatura delle vie piazze che di raccolta e trasporto, nonché a qualsiasi altra operazione relativa allo smaltimento dei rifiuti:

- 1) Almeno una volta l'anno dovrai essere sottoposto ai controlli sanitari con la particolare natura del servizio suggerisce. Per lo scopo, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'ufficio personale del Comune comunicherà, all'U.S.L., l'elenco delle persone addette al servizio e prenderà gli opportuni accordi affinché, tenute presenti le esigenze del servizio, le stesse vengano sottoposte alle visite ed esami ritenuti necessari dall'autorità sanitaria;
- 2) Dovrà essere dotato:
 - a) di guanti speciali al fine di evitare qualsiasi contatto diretto con i rifiuti;
 - b) di ogni altro indumento ritenuto utile per la tutela - igienico sanitaria della persona;
 - c) di mantello o altro indumento appropriato per il riparo dalla pioggia.

Dovrà essere sempre garantito, in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio di diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 37

Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

È fatto obbligo, a tutto il personale dipendente addetto al servizio, di provvedere, giornalmente, alla disinfezione e disinfestazione:

- di tutti i mezzi di trasporto dei rifiuti;
- di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

Art. 38

Vigilanza igienico – sanitaria del servizio

La vigilanza, sotto il profilo igienico- sanitario, di tutto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti in tutto il territorio comunale, delle varie fasi di: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi), nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse ed è affidata al competente servizio della struttura sanitaria pubblica (U.S.L.).

L' ufficio comunale preposto al servizio proporrà al Sindaco tutte le iniziative utili per il costante coordinamento dello stesso.
L' attività sarà in ogni caso volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo e di analisi, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.
Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico- sanitario, sarà assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione del servizio.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore a far tempo dal 1.1.1984 dopo la sua ripubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento del CO.RE.CO.

Art. 40 Pubblicità del regolamento

Una Copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque hanno cura del servizio, dovrà essere emessa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

Art. 41 Abrogazione delle norme persistenti

Sono Abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 42 Rinvio alle leggi ed ai regolamenti

Per Non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale di igiene;
- c) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

TITOLO IX

S A N Z I O N I

Art. 43 “CONTROLLI E SANZIONI”

All'accertamento e alla contestazione dei fatticostituenti violazione ai divieti previsti dal comma 1 dell'art. 255 del D.Lgs. n.152 del 3 Aprile 2006, dal presente regolamento e dalle relative ordinanze, provvedono:

- gli appartenenti alla polizia locale e alle altre forze dell'ordine;
- il personale ispettivo e di vigilanza delle aziende socio-sanitarie locali e dell'Agenzia Regionale Per la protezione dell'ambiente (ARPAM);
- Gli ispettori ambientali (anche appartenenti al soggetto gestore del servizio rifiuti) incaricati dal Sindaco a cui rispondono.

I Soggetti di cui al precedente comma possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di luoghi e cose diverse dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Le Violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti e regolamenti, con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito di minimi e massimi prefissati con apposita ordinanza sindacale.

In mancanza di ordinanza sindacale l'entità delle sanzioni amministrative è quella fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento – Principi generali	pag. 1
Art. 2 – Definizione e classificazione dei rifiuti	1
Art. 2 bis –	
Art. 3 – Sostanze non considerate rifiuti	1

TITOLO II
GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Assunzione comunale del servizio	3	
Art. 5 – Determinazione perimetri raccolta rifiuti	3	
Art. 6 – Modalità raccolta rifiuti urbani		" 3
Art. 7- Divieti di accesso nella proprietà privata		" 4
Art. 8-Determinazione perimetri spazzamento rifiuti		" 4
Art. 9 – Conferimento raccolta rifiuti solidi urbani	4	
Art. 10 –Discarica rifiuti solidi urbani		" 5
Art. 11- Discarica per zone non servite	5	
Art. 12 –Divieto di abbandono dei rifiuti.		" 5
Art. 13 –Autorizzazione alla discarica		" 5

TITOLO III
ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 14 –Smaltimento rifiuti speciali	6
Art. 15 –Costi di smaltimento dei rifiuti speciali	6
Art. 16 –Smaltimento rifiuti speciali– Convenzioni	6
Art. 17 –Rifiuti provenienti da ospedali, casa di cura	7
Art. 18 –Veicoli a motore, rimorchi e simili	7

TIOLO IV
ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI NOCIVI

Art. 19 –Smaltimento dei rifiuti tossico- nocivi	9
Art. 20 –Autorizzazione	9
Art. 21 –Durata delle autorizzazioni e poteri regioni	9
Art. 22 –Documenti per il trasporto	10
Art. 23 - Registri di carico scarico	10

TITOLO V
RECUPERO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

Art. 24 – Norme per il riciclaggio	12
------------------------------------	----

TITOLO VI

UTILIZZO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 25 -Alimentazione di animali con rifiuti- divieti pag.	13	
Art. 26 -Alimentazione di animali con rifiuti- trattamento.	”	13
Art. 27 -Bonifica di rifiuti alimentari”	13	
Art. 28 -Impianto bonifica rifiuti aliment.-nullaosta”	14	
Art. 29 -Ubicazione impianto bonifica rifiuti”	14	
Art. 30 -Discarichi e depositi rifiuti”	14	
Art. 31 -Trasporto dei rifiuti alimentari”	15	
Art. 32-Residui alimentari famiglie agricole”	15	
Art. 33 -Servizio raccolta rifiuti alimentari”	16	
Art. 34 -Rifiuti aliment. in stazioni e autostazioni”	16	
Art. 35 - Residui crudi lavoraz. carni aliment.Animali”	16	

TITOLO VII NORME IGIENICO - SANITARIE

Art. 36 - Tutela sanitaria personale addetto servizi”	17	
Art. 37 - Disinfezione e disinfestazione mezzi e attr.	”	17
Art. 38 - Vigilanza igienico- sanitaria del servizio”	17	

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 -Entrata in vigore del regolamento”	19	
Art. 40 -Pubblicità regolamento”	19	
Art. 41 -Abrogazioni norme persistenti”	19	
Art. 42-Rinvio alle leggi ed ai regolamenti”	19	

TITOLO IX SANZIONI

Art. 43 - Controlli e sanzioni.	”	20
---------------------------------	---	----